

INTEGRAZIONI AL DOCUMENTO DI STIPULA RDO

Le parti, così come individuate nel Documento di stipula generato dal MEPA,

premesso che:

- sono state espletate le necessarie verifiche sui requisiti generali e speciali richiesti dagli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016 ("Codice") e pertanto è divenuta efficace la Determina di aggiudicazione n. 11604 del 29/12/2020;
- trattandosi di procedura prevista dall'art. 36 comma 2 lett. b) del Codice oggi derogata dall'art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. 76/2020 conv. in legge, non trova applicazione il termine dilatorio previsto dall'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016.

Tutto ciò premesso, ad integrazione di quanto indicato nel documento di stipula del contratto formulato dal MEPA e nel capitolato tecnico, le Parti danno atto di quanto segue:

1. CAUZIONE DEFINITIVA

1. L'Appaltatore, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi patrimoniali derivanti dal presente contratto, come previsto dall'art. 13 del Capitolato, ha prodotto mediante PEC pervenuta in data 20/01/2021 prot. n. 17143, cauzione definitiva di € 19.969,69 (Euro diciannovemilanovecentosessantanove/69) a mezzo Fideiussione n. 03058/8200/00817102, rilasciata da Intesa San Paolo S.p.a. – Filiale imprese Erba – in data 30/12/2020, che sarà mantenuta per tutta la durata del presente appalto.
2. In caso di inadempienze contrattuali da parte dell'Appaltatore, il Comune di Firenze avrà diritto di valersi di propria autorità sulla suddetta cauzione.
3. L'Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà prefissato, qualora il Comune di Firenze abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

2. OBBLIGHI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE

1. In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 165/2001, "I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti".

3. OBBLIGHI IN MATERIA DI ANTIMAFIA

1. Ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 159/2011 e dell'art. 2 dell'Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici stipulata in data 10.10.2019 con la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Firenze (d'ora in poi "Intesa"), il Comune di Firenze ha richiesto, tramite la B.D.N.A., in data 13/01/2021, l'informazione antimafia a nome dell'aggiudicatario – prot. PR_COUTG_Ingresso_0001769_20210113.
2. In data 20/01/2021 è stata rilasciata la suddetta informazione con validità dodici mesi dalla data dell'acquisizione.
3. In riferimento alle clausole previste dall'art. 2 dell'intesa suddetta si rimanda a quanto già indicato nell'art. 14 del Capitolato tecnico.

4. CRITERI AMBIENTALI MINIMI

1. Così come già dichiarato nella domanda di partecipazione alla gara, l'appaltatore si impegna al rispetto delle condizioni di esecuzione/clausole contrattuali previste dall'art. 4.4 del Decreto Ministeriale 13/12/2013 (CAM) del Ministero dell'Ambiente relativo a Criteri ambientali minimi per le forniture di attrezzature elettriche ed elettroniche d'ufficio - aggiornamento 2013, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 13 del 17/01/2014 – che qui si riportano:

4.4.1 – Garanzia sulla disponibilità di parti di ricambio

La garanzia sulla disponibilità delle parti di ricambio dev'essere assicurata dal fornitore a partire dalla data di consegna della fornitura per un periodo minimo di 5 anni. Si presume conformità al requisito il possesso, per prodotti ancora in produzione, di una eco-etichetta ambientale ISO di Tipo I che prevede il rispetto delle suddette specifiche.

4.4.2 Gestione rifiuti elettrici ed elettronici

Il fornitore deve assicurare il ritiro e trattamento dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) nel rispetto delle indicazioni contenute nel D.Lgs. 151/2005 e nel D.Lgs. 152/2006. Il fornitore, su richiesta della stazione appaltante, si rende disponibile a fornire un'offerta per il servizio aggiuntivo di ritiro di RAEE storici in esubero rispetto a quanto stabilito dall'art. 12 comma 2 e 3 del D.Lgs. 151/2005.

5. SPESE CONTRATTUALI E NORME FISCALI

1. Tutte le spese relative, inerenti e conseguenti al presente atto, nessuna esclusa ed eccettuata, sono a completo carico della ditta appaltatrice.
2. Ai fini della registrazione fiscale, si dichiara che il corrispettivo dell'appalto è soggetto al pagamento dell'I.V.A. per cui il contratto è da registrare in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26/04/1986, n. 131.
3. L'imposta di bollo, di cui al DPR 642/1972, è assolta fin dall'origine ed è calcolata cumulativamente sul contratto ed i suoi allegati. La stessa è assolta dall'appaltatore mediante apposizione dei contrassegni sulla copia cartacea del contratto e dei suoi allegati.